Questura di Sassari

UNISS
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI SASSARI

Accordo tra l'Università e la Questura di Sassari per l'assistenza agli studenti e ai docenti universitari dei paesi extra U.E. e in mobilità in ingresso

Accordo tra l'Università e la Questura di Sassari per l'assistenza agli studenti e ai docenti universitari dei paesi extra U.E. e in mobilità in ingresso.

VISTA la legge n. 241/90 art. 15 e successive modifiche e integrazioni, in base alle quali si riconosce la facoltà della P.A. di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, e l'art. 11, commi 2 e 3, che recano disposizioni in merito alla forma degli accordi citati;

VISTA la L. 121/1981 e successive modificazioni, che all'art. 14 attribuisce al Questore le funzioni di Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza e all'art. 32, che specifica le funzioni delle Questure;

VISTO il T.U. sull'immigrazione di cui al D.Lgs. n. 286/1998 e successive modificazioni, con particolare riferimento agli artt. 4 (*Ingresso nel territorio dello Stato*), 5 (*Permesso di soggiorno*), 6 (*Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno*), 27-*ter* (*Ingresso e soggiorno per ricerca*), 38-*bis* (*Disposizioni in materia di soggiorni di breve durata per gli studenti delle filiazioni in Italia di università e istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri*), 39 (*Accesso ai percorsi di istruzione tecnico superiore e ai percorsi di formazione superiore*), 39-*bis* (*Soggiorno di studenti, scambio di alunni, tirocinio*), 39-*ter* (*Disposizioni per i medici extracomunitari*);

VISTO il Regolamento d'attuazione del T.U.I. di cui al D.P.R. 394/1999 e successive modificazioni, con particolare riferimento agli artt. 2 (*Rapporti con la pubblica amministrazione*), 3 (*Comunicazioni allo straniero*), 5 (*Rilascio dei visti di ingresso*), 9 (*Richiesta del permesso di soggiorno*), 11 (*Rilascio del permesso di soggiorno*), 13 (*Rinnovo del permesso di soggiorno*), 15 (*Iscrizioni anagrafiche*), 44-*bis* (*Visti di ingresso per motivi di studio*, *borse di studio e ricerca*), 46 (*Accesso degli stranieri alle università*);

VISTE le linee guida sulle "Procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia", emanate annualmente dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

VISTO il Regolamento UE 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, che ha istituito il programma Erasmus+ dell'Unione Europea per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport per il periodo 2021-2027 e che prevede l'attivazione di accordi interistituzionali per favorire lo scambio di studenti e staff da e verso i Paesi terzi;

VISTO quanto previsto, in tema di accoglienza degli studenti e dello staff internazionali, dalla Erasmus Charter for Higher University (ECHE), rilasciata all'Università degli Studi di Sassari da parte della Commissione Europea per il periodo 2021-27, per l'organizzazione di tutte le attività di mobilità rientranti nel programma ERASMUS+;

VISTO il Regolamento per le mobilità internazionali studentesche, approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente, nelle sedute del 24 e del 30 luglio 2013 e successivo il D.R. integrativo n. 1065, prot. 9302 del 05/04/2017;

VISTO il Regolamento di Ateneo sui Corsi di Dottorato di ricerca, emanato con D.R. 746 del 1° marzo 2022 e s.m.i.;

ACQUISITO il parere favorevole da parte del Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Segreteria del Dipartimento-Ufficio I, con nota n. 555I-DOC/Areal/B/PS/ORD/020/4131-22 del 28/07/2022;

ACQUISITO il parere favorevole da parte del Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, con nota n. 400/b/2022/I^Div./I Sez. prot. 56633 del 28/07/2022;

CONSIDERATA la necessità di consolidare e ampliare le buone prassi adottate in riferimento all'accoglienza degli studenti in ingresso dai Paesi terzi, in virtù della collaborazione tra la Questura di Sassari e l'Università di Sassari, anche in relazione al costante incremento delle mobilità degli studenti e dello staff provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea;

TRA

L'Università degli Studi di Sassari con sede in Sassari, Piazza Università 21, 07100 Sassari (C.F.00196350904), d'ora in poi denominata "Università", rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Gavino Mariotti, nato a Sassari, in data 03/09/1965, domiciliato per la carica presso l'Università degli Studi di Sassari,

E

La Questura di Sassari, nel seguito indicata come "Questura", rappresentata dal Questore pro-tempore Dirigente Superiore di Pubblica Sicurezza Dott. Filiberto Mastrapasqua, nato a Corato (BA) il 04/11/1966 e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la Questura di Sassari;

*(tutti indicati congiuntamente con la denominazione di "**parti**" di seguito, e ciascuna, singolarmente, anche "**parte**").*

PREMESSO CHE

l'università ha come finalità istituzionali l'istruzione superiore, l'alta formazione, la ricerca scientifica e tecnologica, il trasferimento delle tecnologie e delle conoscenze e, nell'ambito delle proprie finalità, l'internazionalizzazione, e può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a livello locale, nazionale e internazionale, attività di comune interesse.

La Questura ha come finalità istituzionali l'esercizio delle attribuzioni di competenza dell'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, con precipuo riferimento, a livello provinciale, alla direzione, alla responsabilità e al coordinamento, a livello tecnico-operativo, dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica, nonché alla prevenzione e repressione dei reati. Esercita le funzioni amministrative assegnate dall'ordinamento e cura i procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio delle autorizzazioni, permessi e licenze di polizia attribuite dalla legge al Questore, compreso lo svolgimento delle attività aventi ad oggetto, tra l'altro, l'ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri nel territorio dello Stato.

Preso atto delle normative comunitarie (Regolamento UE n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, che ha istituito il programma Erasmus+

dell'Unione Europea per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport per il periodo 2014 – 2020, e il Regolamento UE 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, che ha istituito il programma Erasmus+ dell'Unione Europea per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport per il periodo 2021-2027), che perseguono il costante incremento delle mobilità in ingresso da parte di studenti e/o docenti provenienti da Paesi situati in contesti geo-politici diversi dall'Unione Europea, l'Università e la Questura intendono instaurare, in base alle proprie prerogative istituzionali, uno stabile rapporto di collaborazione, in conformità alle modalità e alle forme stabilite nel presente accordo, per agevolare la realizzazione delle mobilità internazionali e garantire, al contempo, la sicurezza;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1
(Premesse)

1. Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

ART. 2
(Oggetto della convenzione)

1. La presente convenzione regola i rapporti tra l'Università e la Questura, in relazione all'attivazione di un servizio di assistenza finalizzato a migliorare, sotto il profilo dell'efficienza e dell'efficacia, i procedimenti amministrativi concernenti il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per gli studenti e lo Staff provenienti da Paesi esterni all'Unione Europea, che intendano svolgere un periodo di mobilità internazionale, e per gli studenti che intendano iscriversi per conseguire il titolo presso l'Università di Sassari.

2. L'Università e la Questura si propongono di facilitare, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di immigrazione, le procedure relative al servizio citato nel comma 1 del presente articolo, attraverso le misure previste dai seguenti articoli.

ART. 3
(Impegni delle parti)

1. La Questura e l'Università si impegnano a realizzare un sistema di contatti diretti tra l'Ufficio Immigrazione della Questura e i competenti uffici dell'Università, con l'individuazione di utenze telefoniche ed indirizzi e-mail appositamente dedicati ai reciproci rapporti inter-istituzionali. In particolare, l'Università si impegna a istituire un indirizzo di posta elettronica unico di ateneo, condiviso tra le varie strutture universitarie preposte, a vario titolo, alla gestione di studenti, dottorandi, ricercatori e docenti stranieri. Tali canali, che non sostituiranno ma affiancheranno quelli tradizionali (come gli indirizzi P.E.C. istituzionali), avranno lo scopo di agevolare lo scambio informativo e la celere risoluzione di eventuali problematiche, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

    a. l'inoltro, da parte dell'Università, di appositi promemoria sulle pratiche di soggiorno urgenti (permessi di soggiorno in scadenza, situazioni che richiedono soluzioni tempestive, etc.), nonché per segnalare eventuali ulteriori situazioni rilevanti e contingenti;

    b. l'invio all'Ufficio Immigrazione, da parte dell'Università, di liste preliminari contenenti i dati degli studenti e dello staff internazionali, prima ancora dell'ingresso degli stessi nel territorio dello Stato, con le indicazioni elencate nell'art. 3. 2 della Convenzione, in modo tale da consentire una preventiva programmazione degli adempimenti di competenza dell'Ufficio Immigrazione, nonché di poter effettuare in via anticipata, per quanto possibile, le relative verifiche;

    c. lo scambio di informazioni utili sotto il profilo operativo, come, ad esempio: la comunicazione delle eventuali variazioni dei recapiti, quali il nuovo numero di telefono italiano (o del Paese presso il quale gli studenti svolgeranno un'eventuale mobilità) al quale gli studenti riceveranno alcune comunicazioni da parte dell'Ufficio Immigrazione, tramite il sistema *StranieriWeb*.

2. L'università si impegna a trasmettere tempestivamente alla Questura le liste preliminari degli studenti e/o del personale accademico e tecnico-amministrativo in ingresso per lo svolgimento di una delle tipologie di mobilità descritte nel 1° comma dell'art. 2 del presente Accordo, prima dell'ingresso degli stessi nel territorio italiano. La trasmissione, che conterrà le indicazioni relative ai dati anagrafici, al Paese di provenienza, alla tipologia di mobilità che gli studenti e il personale in ingresso si apprestano ad intraprendere, alla data di arrivo, alla durata della mobilità, corredate, se del caso, dei documenti di identità, dei codici fiscali degli studenti, della copia del visto e del passaporto, e degli altri documenti di cui l'ateneo può entrare in possesso

e che possono essere utili alla Questura, avverrà con cadenza periodica, in modo da facilitare la programmazione degli appuntamenti con gli studenti e con il personale interessati.

3. L'Università si impegna a consentire al personale individuato dalla Questura di accedere alle strutture e ai servizi dell'Università e, in particolare, alla piattaforma informativa universitaria ESSE3PA, conformemente alle disposizioni vigenti in materia, per la verifica delle informazioni inerenti alla carriera degli studenti internazionali, al fine di accertare celermente il possesso dei requisiti previsti per il rinnovo del loro permesso di soggiorno;

4. La Questura e l'Università programmeranno la realizzazione di una giornata di scambio informativo e confronto congiunto, sulla materia, tra i referenti UNISS e il personale dell'Ufficio Immigrazione, anche al fine della formazione del personale dell'Università che si occupa specificatamente dell'accoglienza degli studenti *incoming;*

5. La Questura si impegna ad individuare un giorno al mese, in una fascia oraria prestabilita (differente rispetto agli orari di sportello ordinariamente già previsti), nella quale ricevere – in via prioritaria/esclusiva – gli studenti e il personale *incoming* dell'Università di Sassari, per l'acquisizione/integrazione delle relative pratiche di soggiorno e per l'assolvimento degli adempimenti connessi. La giornata e gli orari di tale sportello saranno comunicati dall'Ufficio Immigrazione della Questura all'Università e pubblicizzati nelle rispettive pagine *web* istituzionali.

6. La Questura si impegna, altresì, a concordare anche eventuali singole giornate dedicate, nelle quali, previa tempestiva richiesta dell'Università, potrà essere presente con i propri incaricati presso una sala messa a disposizione dall'Ateneo, per ricevere – in via esclusiva – gli studenti e il personale *incoming* dell'Università di Sassari a fini informativi, anche per la verifica preliminare delle pratiche di soggiorno, del caso, prima del formale appuntamento in Questura, che verrà all'uopo calendarizzato in occasione degli sportelli dedicati di cui al precedente comma 5.

7. La Questura, previa comunicazione all'Università, anche per le vie brevi, si riserva di variare, anche temporaneamente, le giornate e gli orari concordati per il detto sportello, qualora lo richiedano contingibili esigenze d'istituto.

8. Considerato l'obbligo di richiedere il permesso di soggiorno entro gli otto giorni successivi dall'arrivo in Italia, di cui all'art. 5 D.Lgs. 286/1998 e all' art.9 D.P.R. 394/1999, imposto ai cittadini stranieri provenienti da Paesi extra *Schengen*, in relazione a tutti i casi nei quali tale obbligo non possa essere assolto in occasione del servizio organizzato settimanalmente dalla Questura, l'Università provvederà, in ogni

caso, ad informare tempestivamente gli studenti e il personale *incoming* interessato affinché possano trasmettere con immediatezza il cd. *Kit* postale, ferma restando la loro successiva presentazione in Questura in occasione dello sportello dedicato di cui al comma 5, per la trattazione degli ulteriori adempimenti da svolgere in presenza. In tali casi l'Università, per ogni utile supporto, trasmetterà un'apposita comunicazione riassuntiva alla Questura contenente gli estremi di tutti gli interessati.

9. Le parti redigeranno un apposito *vademecum* plurilingue, contenente le informazioni dedicate agli studenti internazionali in ingresso (quali: l'indicazione dei requisiti per il rilascio dei permessi di soggiorno per motivi di studio, la documentazione necessaria, le modalità di presentazione delle istanze, i recapiti e gli orari degli uffici competenti di Questura e Ateneo, ecc.). Il predetto *vademecum* sarà pubblicato in formato elettronico nelle pagine *web* istituzionali della Questura e dell'Università, nonché stampato in formato cartaceo a cura dell'Università e messo a disposizione del pubblico interessato, presso i competenti sportelli di entrambi gli Enti.

10. L'Università si impegna ad elaborare una procedura informatica, finalizzata a trasmettere tempestivamente agli studenti *incoming* un promemoria relativo alla data di scadenza dei permessi di soggiorno, in modo da consentire loro di chiederne, qualora necessario e possibile, il tempestivo rinnovo nei termini previsti dalla normativa vigente.

11. Fermi restando i successivi approfondimenti di fattibilità normativa e tecnica in merito, nonché le eventuali occorrenti, successive e ulteriori autorizzazioni che si rendessero necessarie, le parti si impegnano a studiare la realizzazione di una piattaforma informatica e di ogni altro eventuale opportuno strumento di collaborazione condivisa tra i Referenti UNISS e quelli indicati dalla Questura, nella quale visualizzare (in conformità alle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali) i documenti rilevanti, gli stati di avanzamento delle pratiche di permesso di soggiorno, etc.

ART. 4
(Altre forme di collaborazione)

1. La Questura di Sassari e l'Università si impegnano a porre in essere ogni congiunta iniziativa utile finalizzata a coltivare e diffondere la cultura della legalità, nonché a stabilire ulteriori forme di collaborazione nelle materie di reciproco interesse istituzionale.

ART. 5
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente Convezione non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della Questura di Sassari e dell'Università ed entrambe le parti provvederanno con le risorse umane e strumentali previste dalla legislazione vigente.

ART. 6
(Referenti)

1. L'Università di Sassari e la Questura di Sassari si impegnano ad individuare e a comunicare i nominativi dei referenti per l'attuazione della presente Convenzione.

2. La sostituzione dei referenti potrà avvenire per iniziativa di ciascuna delle parti, tramite comunicazione scritta alla controparte.

ART. 7
(Durata dell'accordo e procedura di rinnovo e di modifica)

1. Il presente accordo ha durata di cinque anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione, e sarà rinnovato tacitamente per le scadenze successive, salvo diversa manifestazione di volontà comunicata per iscritto da una delle parti.

2. Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo, mediante comunicazione scritta alla controparte. Il recesso avrà effetto decorsi 60 giorni dalla data di notifica dello stesso.

3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento consensuale avranno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Accordo già eseguito. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento consensuale, le Parti concordano, fin d'ora, di portare comunque a conclusione le attività in corso e di definire i singoli casi già presi in gestione alla data di estinzione dell'accordo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

4. Eventuali successive modifiche e/o integrazioni del presente accordo, concordate dalle parti, dovranno essere effettuate esclusivamente in forma scritta.

ART. 8
(Riservatezza)

1. Le Parti si impegnano a mantenere l'assoluto riserbo in ordine a qualunque notizia, documento o informazione di cui verranno a conoscenza in occasione o a causa dell'attività di cui al presente accordo.

ART. 9
(Pubblicità)

1. Le Parti si impegnano a dare adeguata pubblicità ai contenuti del presente accordo, compresa l'eventuale possibilità di diffondere comunicati stampa e/o interessare i media e la stampa a diffusione locale, con le modalità, i canali e le tempistiche che saranno ritenute più opportune, comunque previamente concordate da entrambe le Parti.

ART. 10
(Trattamento dei dati)

1. Le Parti si impegnano a conformare il trattamento dei dati personali oggetto delle attività previste dal presente protocollo al "Regolamento generale sulla protezione dei dati" UE n. 2016/679 (GDPR) ed alla normativa connessa ed applicabile (rif. Art. 2 GDPR - ambito applicazione materiale), definendo, prima dell'avvio dei trattamenti, gli aspetti relativi alla configurazione del rapporto e provvedendo se necessario alla stipula di uno specifico addendum contrattuale in merito alla titolarità o contitolarità.

ART. 11
(Registrazione)

1. Il presente accordo, sottoscritto dalle parti, sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26.04.1986. Tutte le spese relative sono a carico della parte che richiede la registrazione.

2. Per quanto non espressamente contenuto nella presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia

Letto, approvato e sottoscritto.

Sassari, DATA

Per la **Questura di Sassari**	Per **l'Università degli Studi di Sassari**
Il Questore	Il Rettore
Filiberto Mastrapasqua	*Gavino Mariotti*